



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2858 del 16/01/2018**

**Prot n° 2017309416 del 04/12/2017**

**Ditta proponente** CMI Energia S.p.A.

**Oggetto** Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo", Metanodotto di circa 21 km e centrale di trattamento gas

**Comune dell'intervento** Vari **Località** Colle Santo

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - VIA NAZIONALE

**Tipologia progettuale**

**Presenti** (in seconda convocazione)

<i>Direttore Generale</i>	Dott. V. Rivera
<i>Dirigente Servizio Valutazione Ambientale</i>	ing. D. Longhi
<i>Dirigente Servizio Governo del Territorio</i>	arch. B. Celupica
<i>Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria</i>	
<i>Dirigente Servizio Risorse del Territorio</i>	geom. Ciuca (delegato)
<i>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</i>	Ing. Sabrina Di Giuseppe
<i>Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine</i>	
<i>Segretario Gen. Autorità Bacino</i>	
<i>Direttore ARTA</i>	Arch. F. Chiavaroli
<i>Dirigente Servizio Rifiuti:</i>	Ing. L. Iagnemma (delega
<i>Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti</i>	
<i>Dirigente Genio Civile AQ-TE</i>	
<i>Dirigente Genio Civile CH-PE</i>	
<i>Esperti esterni in materia ambientale</i>	avv. M. Pellegrini



**Relazione istruttoria**

Istruttore

dott. Scoccia

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CMI Energia S.p.A. per l'intervento avente per oggetto:



Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo", Metanodotto di circa 21 km e centrale di trattamento gas da realizzarsi nel Comune di Vari

### **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte e sostanziale.

### **ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

Fa proprio il documento allegato al presente giudizio quale parte integrante e sostanziale.

Si conferma, pertanto, il parere negativo già espresso con precedente giudizio di questo comitato n. 2694/2016.

I presenti si esprimono all'unanimità

Dott. V. Rivera

ing. D. Longhi

arch. B. Celupica

Ing. Sabrina Di Giuseppe (delegato)

geom. Ciuca (delegato)

Ing. L. Iagnemma (delegato)

Arch. F. Chiavaroli

avv. M. Pellegrini

dott. M. Taranta

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2858 del 16.01.2017 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA REGIONALE CON DELEGA ALL'AMBIENTE nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 13:30 del giorno 16 GENNAIO 2018 il Sig. ARCH. MARIO MAZZOCCA nato a \_\_\_\_\_ identificato a mezzo

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, che dichiara quanto segue:

In ordine al progetto relativo alla concessione CMI "Colle Sento" in località di Bomba (CH), la Giunta Regionale ha deliberato in via preliminare uno specifico atto volto a diffondere il PISE e procedere amministrativamente nella definizione del titolo concessivo.

Quindi in ordine alle problematiche ambientali si condanna la posizione scaturita dall'istruttoria tecnica scaturita dagli uffici regionali "pagosti" e attende conseguenzialmente l'espressione autonoma e autorevole di questo comitato affinché il parere negativo, anche da motivazioni preventive, possa fungere da valido e adeguato supporto tecnico-amministrativo per la prossima predisposizione di uno specifico pronunciamento della giunta Regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mario Mazocca



**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE**  
CMI Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo” – Bomba (CH)

**Oggetto**

**Titolo dell'intervento:**

**Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo"**

**Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente**

Il progetto prevede la messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del comune di Paglieta.

**Azienda Proponente:**

CMI Energia S.p.A.

**Procedimento**

**Valutazione di Impatto Ambientale (VIA NAZIONALE)  
OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**Localizzazione del progetto**


Regione:	ABRUZZO
Provincia:	CHIETI
Comuni Interessati:	Perano, Roccascalegna, Atessa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa Santa Maria, Archi, Bomba

**Referenti della Direzione**

Dirigente

Ing. Domenico Longhi

Con la collaborazione del Gruppo istruttorio del Servizio Valutazioni Ambientali





## 1. Premessa

L'intervento in esame prevede la messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione ed il completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del comune di Paglieta.

Per tale progetto, proposto dalla Soc. CMI Energia spa, risulta avviata la procedura di VIA, presso il Ministero dell'Ambiente, in quanto progetto di competenza statale rientrante nella tipologia di opere previste all'Allegato II della parte Seconda del D.Lgs 152/2006, punto 7.

L'avviso al pubblico è stato pubblicato in data 25.06.2016 con termine di presentazione delle osservazioni fissato al 29.08.2016, nei termini previsti all'art. 24, comma 4, come da testo vigente del D.Lgs 152/2006 applicabile all'istanza di che trattasi (ovvero per tale progetto sembrerebbero non applicabili le modifiche introdotte ex D.Lgs 104/2017).

Entro i termini di cui sopra la Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 554 del 25.08.2016 ha formulato le proprie osservazioni e contestualmente espresso parere non favorevole, come anche da allegato giudizio n. 2694 del 22.08.2016 del CCR-VIA, come noto autorità competente regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p).

Dalla consultazione del progetto nel sito ministeriale, sezione “dettagli procedura”, risulta la seguente cronologia:

Codice procedura (ID_VIP):	3385
Procedura integrata VIA-Valutazione di incidenza:	Si
Data presentazione istanza:	28/06/2016
Data pubblicazione avviso sui quotidiani:	25/06/2016
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	29/08/2016
Data avvio istruttoria tecnica:	11/07/2016
Data richiesta Integrazioni:	04/10/2017
Data ricezione Integrazioni:	22/08/2017
Data 2° richiesta Integrazioni:	04/10/2017
Data 2° ricezione Integrazioni:	20/11/2017
Data ripubblicazione avviso sui quotidiani:	25/11/2017
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione :	24/01/2018
Oggetto ripubblicazione:	Documentazione integrativa
Responsabile del procedimento:	Carmela Bilanzone - tel. 0657225903 - dva-2@minambiente.it
Stato procedura:	Istruttoria tecnica CTVIA

Da quanto sopra, in data 25.11.2017 il Proponente ha “ripubblicato” l'avviso sui quotidiani con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni, con scadenza per l'invio fissata al 24.01.2018.

Dalla consultazione della documentazione allegata e pubblicata on line, risulta infatti che con nota DVA prot. 22746 del 04.10.2017 il Ministero, a seguito delle risultanze del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha richiesto “*chiarimenti ed approfondimenti relativamente alla documentazione già prodotta*”

Nel mentre, il Proponente ha prodotto numerosa documentazione integrativa nonché controdeduzioni alle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del 25.06.2016.

In data 20.11.2017 e 27.11.2017, il Proponente ha fornito quanto richiesto con la citata nota DVA prot. 22746 del 4.10.2017.

Si ricorda che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 25 comma 2 (testo applicabile del D.Lgs 152/2006), ha già reso il proprio parere negativo con la prefata DGR n. 554 del 25.08.2016; la richiesta di integrazioni del Ministero formulate a distanza di quasi un anno e mezzo dall'avvio della procedura (!) appare non aderente alle procedure sancite dal TU Ambiente.



Si ricorda inoltre che tale progetto, seppur lievemente diverso, è stato già oggetto di una precedente procedura di VIA di competenza regionale conclusasi con parere negativo del CCR-VIA, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2495 del 18.05.2015.

Tuttavia, si ritiene opportuno fornire di seguito una disamina degli argomenti trattati dal Proponente nelle integrazioni presentate al fine di reiterare le osservazioni della Regione Abruzzo nei termini previsti e confermare il parere negativo.

## 2. Sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del precedente progetto

In relazione a quanto richiesto dal Ministero al punto 1 circa la “*cronistoria del precedente piano...*” (come richiesto dal Ministero, ma trattasi di un “progetto” e non di un “piano”) già oggetto di sentenza del Consiglio di Stato, si rileva preliminarmente l’irritualità di una fase istruttoria amministrativa “delegata” allo stesso Proponente, che nel merito nulla apporta ai fini della valutazione ambientale.

Sul punto il Proponente ritiene che il progetto oggi in esame sia “*del tutto differente rispetto a quanto sottoposto a procedura VIA regionale da Forest CMI nel 2010*”.

Se da un lato, effettivamente, nel progetto proposto la centrale di Raccolta e Trattamento gas è stata spostata nell’area industriale in comune di Paglieta e risulta variato il programma di estrazione (prevedendo una produzione ridotta per i primi due anni), dall’altro viene previsto un metanodotto di 21 km che attraversa zone di “attenzione”, restando immutati i quantitativi totali estratti: pertanto sono potenzialmente invariati gli elementi di giudizio che hanno portato il Consiglio di Stato a confermare il diniego espresso dalla Regione Abruzzo ed, anzi, vengono introdotti ulteriori elementi di criticità (come si dirà meglio nel seguito del presente documento, punto 6) non presenti nel progetto proposto dalla Forest.

## 3. Riguardo al “principio di precauzione”

In relazione a quanto richiesto dal Ministero al punto 9, appare che il Proponente abbia ricevuto una comunicazione diversa da quella trasmessa alla Regione Abruzzo, visto che il testo riportato a pag. 9 nel documento prodotto denominato “Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo” – Integrazioni”, è diverso da quello contenuto nella nota DVA prot. 22746 del 4.10.2017.

Nel merito, trattasi di mere interpretazioni prodotte dal Proponente sul “principio di precauzione”, discrezionalmente apprezzabili, che devono essere valutate tenuto anche conto dell’interesse del soggetto esponente (il Proponente), e pertanto “di parte”.

## 4. Congruità con gli strumenti pianificatori, vincolistici e di programmazione

Il Proponente (integrazione n. 2) si limita alla verifica di congruità del progetto con i seguenti strumenti pianificatori:

- Il Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- Piano Energetico della Provincia di Chieti.

Al fine di non appesantire i contenuti del presente documento ci si limita ad osservare che il progetto interessa aree in frana cartografate dal vigente PAI regionale, attraversa aree SIC, è in contrasto con il Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria regionale e non tiene conto del Piano di Tutela delle Acque. Pianificazione non tenuta in considerazione dal Proponente.

Sul punto giova fornire riscontro anche a quanto esposto dal Proponente nelle controdeduzioni alle osservazioni già formulate dalla Regione Abruzzo (vedasi documento denominato “*Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell’ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo*” prodotto in data 08.06.2017).

In tale documento (vedasi pag. 24) il Proponente sostiene che il Piano di qualità dell’aria non è applicabile in quanto “*se di regola è possibile per i privati scegliere dove stabilire le proprie attività produttive, soddisfacendo così la destinazione impressa al territorio dagli strumenti urbanistici, ciò non è possibile per l’attività estrattiva, che è strettamente legata al luogo di rinvenimento dei giacimenti e quindi ben può avvenire in aree che la pianificazione locale destinerebbe ad altre attività. Per tale ragione la legislazione nazionale relativa al settore estrattivo prevede che le opere e le infrastrutture necessarie e connesse alla ricerca e coltivazione del giacimento “sono considerati di pubblica utilità” ai sensi della legislazione vigente e “comportano la variazione degli strumenti urbanistici” (cfr. L. 239 del 2004, art. 1, commi da 78 a 82-quinquies).*



*Il mutamento ex lege della destinazione urbanistica è chiaramente disposto al fine di favorire e consentire la realizzazione degli interventi e delle opere relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi (riconosciuti di pubblica utilità) proprio qualora i relativi giacimenti vengano rinvenuti in zone (ancora non produttive) per conciliare l'eventuale contrasto con la destinazione urbanistica impressa all'area dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero con tutte le altre norme pianificatorie che prendano tale destinazione a riferimento.”*

Dimentica il Proponente che le procedure concessorie relative alla ricerca e coltivazione di idrocarburi e di gas prevedono lo svolgimento di una conferenza dei servizi. Tale conferenza deve prioritariamente tener conto degli esiti della VIA: solo in caso di esito positivo della valutazione ambientale potrà intervenire la dichiarazione di *pubblica utilità* ed il mutamento ed *ex lege* della destinazione urbanistica, anche se si nutrono perplessità sulla possibilità di mutamento di strumenti pianificatori di competenza regionale.

È proprio questo il principio dell'azione preventiva (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006) e non avrebbe senso svolgere la procedura di VIA se poi comunque, visto che è di pubblica utilità, si può fare.

La pubblica utilità, quindi può essere invocata solo dopo approfondita disamina degli aspetti ambientali.

Quanto sopra trova piena aderenza con quanto affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nella sentenza n. 2512/2017 “*Il legislatore quindi, pur vedendo con favore lo sviluppo della rete energetica e soprattutto delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica, ha ritenuto necessario trovare un contemperamento con la rilevanza costituzionale dell'ambiente (in tutte le sue forme), il che impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di violare i valori ambientali per rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco perché la valutazione di impatto ambientale costituisce, per come previsto dalla legge, oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica (v. T.a.r. Puglia – Lecce, sez. I, 21/2/2014, n. 563) e con effetti condizionanti (in caso di esito negativo), rispetto allo stesso provvedimento di autorizzazione unica (v. T.a.r. Molise – Campobasso 23/12/2011, n. 992)”*.

Quanto affermato dal Tar Sicilia, sebbene riferito ai procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 appare pienamente estensibile anche ai procedimenti di che trattasi.

## 5. Aspetti geologici - Subsidenza

Al fine di confutare le criticità inerenti le problematiche connesse agli aspetti geologici, il Proponente ha prodotto nel 2016, tra l'altro, un nuovo studio sulla subsidenza. Tale studio risulta eseguito dalla “Dream” in “collaborazione con il Politecnico di Torino”; in realtà tale studio non reca alcun nominativo di professionista abilitato che ne attesti la veridicità dei contenuti.

Tale studio ripropone nuove valutazioni globali sulla problematica “subsidenza” ad integrazione (e sostituzione!) quindi dello studio condotto nel 2009 da Marr e Jamiolkowski per conto della Forest CMI spa, studio proposto nel corso della procedura regionale.

Considerato che il Proponente, nella documentazione integrativa oggetto di ripubblicazione, torna a ribadire i contenuti dello studio della Dream presentato nel 2016, senza nulla aggiungere di innovativo, si ritiene, in questa sede, di rilevare quanto di seguito si espone.

### 5.1 Subsidenza

Entrambi gli studi di subsidenza prodotti (Marr e Jamiolkowski, 2009 e DREAM, 2016) concludono che possono essere considerati trascurabili gli effetti della subsidenza, sia sulla diga che sulla stabilità dei versanti circostanti l'area di produzione, pur determinando valori diversi. Nel primo caso, infatti, la subsidenza massima attesa in superficie (in un arco temporale di 14 anni) era stata valutata in 76 mm, mentre dalla DREAM (in 15 anni) sono stati calcolati 29.5 mm.

Si fa presente, inoltre, che l'effetto di subsidenza atteso a seguito della produzione (68 mm) si sommerebbe alle variazioni stagionali “naturali” (20-40 mm) già registrate.

Nello studio di subsidenza prodotto dalla Dream (2016) per valutare le variazioni stagionali del piano campagna dell'area in esame sono stati utilizzati i dati GPS acquisiti nel periodo luglio 2007 – gennaio 2009. A tal proposito si evidenzia che sarebbe stato appropriato ampliare il periodo di osservazione avvalendosi anche di tecniche InSAR avanzate (es. SqueeSAR™), ampiamente disponibili sul mercato, da integrare opportunamente con i dati forniti dalla rete di stazioni GPS in continuo, in linea con quanto stabilito nelle



indicazioni fornite dal MISE (“Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”) e con quanto già richiesto nel 2010 nel Piano di Monitoraggio ACEA. Tale piano evidenziava, tra l’altro, carenze nel sistema di stazioni già installato (inadeguatezza delle fondazioni, riferimenti assoluti e attendibilità dei dati) insieme alla necessità di implementare la rete di acquisizione, elementi che non risultano approfonditi nella documentazione integrativa fornita dal Proponente (integrazione n. 20). Il confronto tra dati GPS e interferometrici permetterebbe di generare delle mappe di velocità di movimento verticale del territorio in esame da analizzare in riferimento alla distribuzione delle instabilità mappate nell’area di intervento.

## 5.2 Assetto sismotettonico

Per quanto concerne il quadro sismotettonico, il Proponente ha prodotto una relazione integrativa (Allegato G) in cui, secondo quanto richiesto al punto 21, dovevano essere individuate eventuali faglie attive in aree “adiacenti” (entro 3 km) e “prossime” (entro 15 km) al giacimento, sulla scorta delle indicazioni del MISE “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”.

Nello studio si afferma correttamente che, sulla base dei dati ufficiali disponibili (Progetto DISS e Database ITHACA), all’interno di queste aree non è presente alcuna faglia capace (faglie attive che possono creare deformazioni tettoniche permanenti in superficie; vedasi Fig. 3.11 dell’Allegato). Tuttavia, è bene evidenziare, come anche rappresentato nella Fig. 3.12 della relazione, che all’interno delle stesse aree ricadono, invece, sistemi di faglie attive (sorgenti sismogenetiche denominate “Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust” e “Shallow Abruzzo Citeriore Basal Thrust”, come da Progetto DISS). Tali faglie, sulla base di recenti dati di letteratura (citati nell’Allegato G), potrebbero essere state responsabili di terremoti significativi (come gli eventi sismici del 1706, 1881 e 1933), di magnitudo (M) anche maggiore di 6, la cui localizzazione epicentrale risulta talvolta incerta. La caratterizzazione sismotettonica di quest’area è, inoltre, poco vincolata da dati geologici e sismologici, pertanto non si possono definire con precisione i tempi di ritorno di tali strutture né il loro potenziale sismogenetico, aspetti che rendono quindi non trascurabile la pericolosità sismica dell’area. Appare, quindi, capzioso, come riportato nelle conclusioni dell’Allegato G, far intendere che l’area del giacimento sia caratterizzata da una bassa sismicità semplicemente considerando i dati di sismicità strumentale (dal 1980 in poi) i quali mostrerebbero “l’assenza di terremoti significativi in una zona piuttosto ampia intorno al giacimento”. Queste affermazioni sono vere se si considera un limitato periodo di riferimento (ultimi 37 anni), ma non risultano opportune da un punto di vista scientifico ed in rapporto a periodi di riferimento più ampi e quindi più consoni alla valutazione della pericolosità sismica di un’area. Già la sismicità storica (CPTI15) evidenzia, infatti, come anche riportato nello studio, che “in diverse occasioni negli ultimi 300 anni la zona oggetto di studio è stata affetta da terremoti significativi”.

A ciò si aggiunga che l’attività di estrazione di gas e di reiniezione di fluidi è scientificamente riconosciuto che possa causare sismicità innescata, come descritto anche nel “Rapporto sullo stato delle conoscenze riguardo alle possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità indotta/innescata in Italia” di ISPRA, vedi appendice 2 “Terremoti innescati, per i quali una piccola perturbazione generata dall’attività umana è sufficiente a spostare il sistema da uno stato quasi-critico ad uno stato instabile. L’evento sismico sarebbe comunque avvenuto prima o poi, ma probabilmente in tempi successivi e non precisabili. In altre parole, il terremoto è stato anticipato. In questo caso lo sforzo perturbante “aggiunto” è spesso molto piccolo in confronto allo sforzo tettonico preesistente. La condizione necessaria perché questo meccanismo si attivi è la presenza di una faglia già carica per uno sforzo tettonico, vicina ad un sito dove avvengono azioni antropiche che alterano lo stato di sforzo, dove vicina può voler dire anche decine di chilometri di distanza a seconda della durata e della natura dell’azione perturbante. In alcuni casi queste alterazioni possono provocare l’attivazione della faglia già carica. E’ importante ricordare che, poiché in questo caso le operazioni tecnologiche attivano solamente il processo di rilascio dello sforzo tettonico, la magnitudo dei terremoti innescati può essere grande, dello stesso ordine di quella dei terremoti tettonici, e dipenderà dall’entità della deformazione elastica accumulata sulla faglia a causa del carico tettonico. Numerosi rapporti scientificamente autorevoli descrivono casi ben studiati nei quali l’estrazione e/o l’iniezione di fluidi in campi petroliferi o geotermici è stata associata al verificarsi di terremoti, a volte anche di magnitudo maggiore di 5. [...].

La relazione prodotta dall’azienda in allegato G, basata non su rilievi sito specifici ma bensì su “dati ufficiali disponibili”, non sufficienti né esaustivi ai fini di uno studio sito specifico, pur evidenziando l’elevata sismicità





del territorio abruzzese, non consente di valutare se l'attività estrattiva che l'azienda chiede di poter svolgere possa causare sismicità innescata, interessando anche zone dell'Abruzzo poste a decine di chilometri di distanza dal sito dell'intervento, dove potrebbero essere presenti faglie sismogenetiche.

Si riporta testualmente di seguito quanto ritenuto necessario e preliminare al rilascio di nuove concessioni secondo il Rapporto ICHESE, recepito dalla Linea Guida MISE, tratto dall'appendice 2 del citato Rapporto ISPRA, in riferimento al quale la documentazione integrativa prodotta dall'azienda non appare affatto esaustiva:

*“Nuove attività di esplorazione per idrocarburi o fluidi geotermici devono essere precedute da studi teorici preliminari e di acquisizione di dati su terreno basati su dettagliati rilievi 3D geofisici e geologici. Ciò deve essere volto alla determinazione dei principali sistemi di faglie con indizi di attività e delle loro caratteristiche sismogeniche (lunghezza della faglia, variazione dell'attività sismica nel tempo, ecc.). I periodi di ritorno dei terremoti principali (>5 ML) devono essere considerati attentamente per avere indicazioni sul grado di “maturità” dei principali sistemi di faglia.”*

### 5.3 Idrogeologia

Relativamente all'area del campo pozzi il Proponente ha evidenziato nell'allegato C “Relazione sullo stato dei piezometri esistenti e sul programma di adeguamento con nuovi piezometri e con assestimento” e nell'allegato D “Relazione idrogeologica” al documento “Integrazioni” del novembre 2017 la presenza di n. 8 piezometri realizzati nel 2008 di cui n. 3 piezometri risultano ostruiti; n. 2 piezometri (S3 e S8) con acqua a 5,00 e 4,10 metri dal p.c. e n. 3 piezometri in cui il livello idrico non è stato misurato. Il Proponente prevede di realizzare altri 3 piezometri “bis” nelle vicinanze di quelli ostruiti e n. 2 piezometri in altre zone del campo pozzi.

Si ribadisce la necessità di ricostruire le modalità con cui avviene la circolazione idrica sotterranea (piezometria) e le oscillazioni della falda idrica evidenziando le eventuali interazioni con le opere in progetto. Occorrerà definire i parametri idrodinamici dei terreni sottostanti le opere.

In generale, è necessario utilizzare durante le perforazioni e per tutte le attività materiali non inquinanti. Le attività di perforazione non dovranno determinare l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque. Occorre infine prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere.

Relativamente al gasdotto non sono presenti nella documentazione integrativa presentata, notizie “sito specifiche” sulle caratteristiche idrogeologiche delle aree attraversate dal tracciato. Risulta necessario realizzare, in via preventiva, lungo l'intero tracciato dei piezometri per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle falde eventualmente presenti con particolare riferimenti agli acquiferi dei fondovalle alluvionali principali e minori. Occorrerà determinare le oscillazioni della falda, le eventuali interazioni con il gasdotto e proporre soluzioni progettuali tali da evitare qualsiasi squilibrio nella quantità e qualità delle acque sotterranee negli ambiti interessati. In generale occorrerà, prevedere che le soluzioni progettuali non comportino la creazione di vie preferenziali per l'infiltrazione delle acque. E' necessario utilizzare durante le perforazioni e per tutte le attività di realizzazione del gasdotto materiali non inquinanti. Le attività di perforazione non dovranno determinare l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque.

Occorrerà infine prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere.

Si rimanda all'Autorità competente la valutazione sugli effetti dei microtunnel sugli aspetti quantitativi della risorsa idrica sotterranea e sulle interazioni con le modalità di circolazione idrica. Ad ogni buon conto, le soluzioni progettuali adottate dovranno evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati.

Relativamente alla centrale di trattamento, lo studio Geo Sacco, Lanciano richiamato dal Proponente a pag. 222 del SIA non è stato incluso nella documentazione integrativa. Il Proponente nel documento





“Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell’ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo” del giugno 2017 fa riferimento ad una relazione idrogeologica relativa ad un sito *“posto a circa 1 Km ad ovest rispetto all’ubicazione della centrale”* mentre nell’Allegato E “Relazione Geologica e sulla Sismicità” al documento “integrazioni” del novembre 2017 fa riferimento ad *“indagini geognostiche eseguite a circa 1 Km a valle rispetto, all’area su cui è prevista la centrale”*. Negli approfondimenti del giugno 2017 si afferma che *“prima dell’inizio dei lavori di costruzione, verrà presentata una relazione geologica e geotecnica di dettaglio, comprensiva dei risultati dei sondaggi da effettuare nell’area specifica della centrale di trattamento. Tale relazione sarà strumentale sia al corretto dimensionamento delle opere civili previste, sia alla caratterizzazione ante operam della matrice suolo e della matrice acqua. I sondaggi saranno infatti attrezzati con piezometri, come previsto nel piano di monitoraggio ambientale.”*

Si ribadisce la necessità di indagini sito specifiche contenenti indagini geognostiche atte a descrivere le caratteristiche stratigrafiche e la permeabilità dei terreni nell’area della centrale di trattamento, l’eventuale presenza di una falda idrica sotterranea e le oscillazioni della stessa, le modalità con cui avviene la circolazione idrica sotterranea (piezometria) nonché le interazioni con le opere in progetto.

In generale è necessario utilizzare, nella fase realizzativa dell’impianto, materiali non inquinanti. Le attività non dovranno determinare l’insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque.

Occorrerà prevedere un monitoraggio in corso d’opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere. Infine, si dovrà evitare qualsiasi squilibrio nella quantità e qualità delle acque sotterranee negli ambiti interessati.

Il Proponente nell’allegato D “Relazione idrogeologica” al documento “Integrazioni” del novembre 2017 evidenzia i punti d’acqua significativi nell’area del campo pozzi e più in generale nella vallata del fiume Sangro tra l’altro appartenenti alla rete di monitoraggio regionale non aggiornata (anno 2003-2005). Non viene effettuato nessun riferimento alla presenza di sorgenti o opere di captazione. Si ribadisce la necessità di approfondire le eventuali interferenze dell’opera con sorgenti e opere di captazione anche per uso idropotabile. Nel caso di interferenze occorrerà individuare delle soluzioni progettuali a cura del Proponente che consentano di mantenere inalterato il deflusso idrico, la capacità di emungimento e di portata delle sorgenti e lo stato di qualità delle acque sotterranee.

#### 5.4 Idromorfologia

Il Proponente nel documento “Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell’ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo” del giugno 2017 e nelle successive integrazioni non ha effettuato uno studio idromorfologico finalizzato a valutare le variazioni della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua attraversati o lambiti (con particolare riferimento al fiume Sangro). Risulta necessario effettuare tale studio idromorfologico al fine di permettere all’Autorità competente di esprimersi in materia, valutando se le modificazioni idromorfologiche previste siano accettabili e compatibili con gli obiettivi di qualità fluviale previsti dalla Direttiva acque e dal D.M. 260/10 e s.m.i e con la programmazione regionale e di Distretto.

Si propone, in ogni caso un monitoraggio idromorfologico in corso d’opera e in fase post operam.

#### 5.5 Relazioni specialistiche

Il Proponente si riserva di produrre in fase di progettazione esecutiva la relazione geotecnica e geomeccanica e la relazione sismica sulle strutture (vedasi riscontro alla richiesta n. 19 e 24).

Il Proponente, inoltre, afferma che “il piano di indagini per la valutazione dei fenomeni di liquefazione” è da “implementare in fase di progettazione esecutiva”.

#### 5.6 Effetti sulle infrastrutture





Il Proponente non ha provveduto a fornire la documentazione integrativa inerente l'analisi delle conseguenze della subsidenza sulle opere strutturali presenti nell'area, in particolare per quanto riguarda la diga (richiesta n. 17). Nello studio di subsidenza, infatti, si forniscono *tout court* i valori di rotazione relativa o distorsione angolare potenzialmente indotti dalla produzione del giacimento in condizioni di massima *depletion*, ma non si descrivono i dati di base utilizzati e le metodologie adottate per la determinazione degli stessi (es. analisi agli elementi finiti).

## 6. Acque superficiali (valutazioni risposte alle richieste ministeriali n° 12 e 13)

In relazione al punto 12 attinente lo “Stato delle acque superficiali”, il Proponente non ha risposto alla richiesta del Ministero e rimanda a quanto già descritto nello Studio d'Impatto Ambientale al paragrafo 4.1.2.1 – Acque Superficiali che riporta i dati della vecchia classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/09.

Andrebbe presentato l'aggiornamento della classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, riferito ai corpi idrici CI\_Sangro\_6 e CI\_Sangro\_7 interessati dal tracciato del gasdotto.

Inoltre, non sono stati individuati né i punti di prelievo, né le frequenze di campionamento richieste.

Anche in relazione al punto 13 riguardante il “Piano di monitoraggio dei corpi idrici relativa sia alla fase ante operam che alle fasi in corso d'opera e in esercizio” il Proponente non ha fornito riscontro alla richiesta del Ministero rimandando a quanto dichiarato nel SIA in cui si evidenzia l'assenza di interferenze con la matrice acque superficiali data l'inesistenza di fasi operative che possano interessare direttamente i corpi idrici superficiali presenti nell'area dal momento che gli attraversamenti dei corpi idrici superficiali verranno affrontati tramite soluzioni trenchless che non comportano scavi in alveo; inoltre, nelle fasi di esercizio, non sono previsti scarichi di alcun effluente liquido in corpi idrici superficiali. Per questi motivi non è stato ritenuto necessario redigere un Piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali per le varie fasi di progetto in coerenza con i risultati del SIA.

In verità, sembrerebbe che, a scopo cautelativo, non possa essere esclusa a priori l'interazione fiume-falda in alcuni punti del tracciato del gasdotto, sia per il Sangro che per gli affluenti:

V4-V4: attraversamenti Fosso Ballevino

V17-18 attraversamento Sangro

V34-35 percorso parallelo al fiume Sangro

V61-67 percorso parallelo al torrente Pianello

V67-68 attraversamento Torrente Pianello

V85-87 percorso parallelo al torrente Appello

V87-88 attraversamento Torrente Appello

V111-112 attraversamento Fosso Fornello

## 7. Aspetti relativi alla valutazione degli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai rischi di impatto sui SIC (IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Ischia d'Archi, IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro), IT7140215 Lago di Serranella e Colline di Guarenna, IT7140214 Gole di Pennadomo e Torricella Peligna, IT7140117 Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco), dovuti alla realizzazione dal gasdotto, della centrale di trattamento e del completamento ed attivazione dell'area pozzi, nel parere negativo espresso dal CCR-VIA con Giudizio n. 2694 del 22.08.2016. (p.to 7 della relazione istruttoria), sono state rilevate le criticità di seguito interamente riportate:

“Criticità relative al tracciato della condotta di trasporto del gas ed agli attraversamenti delle zone SIC:

*Ulteriormente è da segnalare che il tracciato della condotta di collegamento dei pozzi con l'impianto di cui sopra si snoda parallelamente al tracciato del fiume Sangro con aree che presentano fenomeni di grave e diffuso dissesto idrogeologico. Peraltro il tracciato attraversa anche alcune aree SIC. Le aree predette sono inoltre caratterizzate dalla documentata presenza di specie protette che nello studio di VINCA presente non appaiono indagate con la necessaria attenzione come prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE- Habitat.*

*In particolare risultano carenti gli studi relativamente alla presenza di flora, fauna, ed ecosistemi ed in particolare:*





**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE  
OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

Progetto

CMI Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo” – Bomba (CH)

- *Lutra lutra* (lontra), “specie vulnerabile” inserita nella **lista rossa** dell’IUCN, protetta ai sensi della Direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la specie risulta particolarmente esposta per la vulnerabilità dell’habitat fluviale utilizzato, posto in parallelo ed a ridosso della condotta di trasporto di progetto;
- *Ruscus aculeatum* (pungitopo) protetto L.R.45/75; allegato V Dir. CEE 43/92 Habitat;
- Presenza di nibbio bruno (*Milvus migrans*) e nibbio reale (*Milvus milvus*), ortolana (*Emberiza hortulana*), averla piccola (*Lanius collurio*), All.I Dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Presenza del lupo, “specie vulnerabile” inserita nella Lista Rossa dell’IUCN, protetto dalla Direttiva CEE 43/92 Habitat, Appendice II (specie che necessita di conservazione dell’habitat), e Appendice I (specie particolarmente protetta, e dall’art. 2 della L. n. 157 del 11/02/1992.

Inoltre è da segnalare che non appaiono trattate le conseguenze delle immissioni di inquinanti primari e secondari, sia della centrale di trattamento che della torcia nell’area pozzi, relativamente alle aree SIC presenti nelle aree circostanti; nonché quelle relative alle coltivazioni orticole presenti nella zona (frutteti, oliveti, vigneti DOC IGT e da tavola, etc..), sia in deposizione secca che umida anche rispetto all’inversione termica della zona determinata dalla presenza del lago di Bomba nell’area pozzi.”

A seguito delle osservazioni sopra richiamate il Proponente ha presentato un documento di integrazioni volontarie denominato “VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE Progetto di sviluppo Concessione “Colle Santo” INTEGRAZIONE – Approfondimenti alla relazione faunistica sulle specie indicate nel parere espresso dal Comitato Regionale VIA” (INT-VOL-001 del 30.06.2017).

L’esame di detto documento, alla luce delle indicazioni di cui all’Allegato G al DPR 357/97 e s.m.i., ha evidenziato che:

- 1) Non sono state valutate le conseguenze delle emissioni sui SIC limitrofi sia per l’area pozzi che per la centrale di trattamento;
- 2) La stima dei possibili impatti sulla lontra è riportata attraverso matrici; tuttavia il Proponente non ha descritto i criteri con cui si è giunti a tale valutazione.
- 3) Dalle stesse matrici si evidenzia che il rischio di impatto sulla lontra, nei corsi d’acqua e nelle aree boscate per i siti di riproduzione è “**elevato**” e le misure di mitigazione proposte non sono esaustive;
- 4) Quale misura di mitigazione per gli impatti sulla lontra, si cita l’utilizzazione della TOC per gli attraversamenti in alveo fluviale. Tale tecnologia non è stata descritta e valutata né nel documento integrativo in questione né nello studio di Vinca;
- 5) Non è chiara la necessità di proporre l’immissione di specie ittiche nel “*tratto di fiume adiacente (a monte ed a valle), alla zona sensibile*” visto che il Proponente stima come irrilevanti, gli impatti sulle risorse trofiche della lontra. Ad ogni modo, qualora detto intervento, dovesse ripercuotersi sulle biocenosi presenti nei corsi d’acqua interessati dai SIC dovrà effettuare una procedura specifica di Vinca.

Si ricorda inoltre che i contenuti e le azioni progettuali devono essere coerenti con le misure di conservazione generali e sito specifiche per la tutela dei siti della rete Natura 2000 della Regione Abruzzo approvate con DGR 279, 492, 493, 494, 562 del 2017.

Infine nella V.Inc.A. sono presenti diversi rimandi ad altre relazioni (es: Studio di Impatto Ambientale, Studio di Impatto Acustico). Il documento di Incidenza non può essere sostituito dal documentoo di SIA e dovrebbe essere completo e comprensibile in tutte le sue parti (All. G al DPR 357/97 e s.m.i.), prescindendo dalle informazioni eventualmente reperibili all’interno di altri documenti, tanto più che i contenuti dello SIA o di relazioni specialistiche non prendono in considerazione gli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario.





Inoltre, poiché alla Regione sono avocate le competenze in materia di Siti Natura 2000, in particolare la loro designazione, l'approvazione dei relativi piani di gestione e delle misure di conservazione e considerato che non esiste una norma specifica che individui chiaramente l'autorità che emette il parere in materia di V.Inc.A. nel caso di progetti od interventi che siano contestualmente sottoposti a procedure di competenza statale (allegato II alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ci si chiede se le competenze di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. non possano restare in capo alla Regione.

Inoltre, nel documento **Integrazioni del 20/11/2017 – relazione (codice elaborato INT-001)**, ai p.ti 12 – Integrazione n. 11 e 20 – integrazione n. 27, il Proponente risponde alle osservazioni prodotte dal Ministero:

P.to 12 – Integrazione n. 11

*“Rete Natura 2000.*

*Vengano specificate riportati in cartografia a scala idonea, i confini di area vasta e di area di intervento, descrivendo chiaramente entrambe in relazione alla presenza di aree naturalistiche di pregio e habitat significativi. (VINCA già presente)*

Nella risposta del Proponente non è stata descritta chiaramente l'area d'intervento in relazione alla presenza di aree naturalistiche di pregio e habitat significativi, come invece richiesto dal Ministero.

P.to 20 – integrazione n. 27

*“Riguardo a Flora, Fauna ed Ecosistemi.*

*Anche se non interferite direttamente aree naturali protette, il Proponente indichi eventuali misure di mitigazione e compensazione, si afferma che “sarà evitato ogni possibile disturbo alle comunità locali; la cantieristica e l'attività di esercizio dell'impianto sono state programmate nel rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti in materia”, si chiede di specificare a quali attività in fase di cantiere e in fase di esercizio e a quali normative il proponente faccia riferimento”.*

Si ritiene che la controdeduzione del Proponente non sia esaustiva in quanto ci si limita a richiamare i contenuti del documento di Vinca che però risulta carente rispetto a:

- Valutazione relativa ai rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- Valutazione di dettaglio delle attività di cantiere per gli attraversamenti in TOC del Sangro e dei torrenti limitrofi sia per quanto riguarda l'ambito della vegetazione ripariale che per i rischi di interferenza con l'alveo bagnato;
- Valutazione degli impatti sulle specie anfibe ed invertebrati;
- Carezza della Valutazione di incidenza appropriata;
- Mancanza di dati (anche di massima) relativamente alla stima di taglio vegetazionale previsto;
- Stima delle superfici interessate dall'intervento (eliminazione cotico erboso, aree di stoccaggio, etc);
- Congruità dell'intervento con i contenuti del PAN, art. 14 delle NTA, poiché a quanto affermato dallo studio di Vinca non tiene conto del divieto di cui al punto b) del primo capoverso del citato art. 14 che fa espresso divieto di realizzazioni di gasdotti (pag. 276).



**RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI SERRANELLA**

strutture scientifico-culturali;  
orti botanici;  
per l'uso tecnologico:  
manutenzione, variazioni e modifiche degli impianti esistenti purché verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

**Art.14**  
**( Zona C )**

Nella zona C non è consentito:

- a) accendere fuochi all'aperto ; allestire attendimenti o campeggi;
- b) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare o occultare acque sorgive e non, costruire strade, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere.

Non possono essere realizzati:

- Per l'uso insediativo:  
residenze e servizi ad esse strettamente connessi;  
centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;  
edifici produttivi ( artigiani, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione;
- per l'uso agricolo: -  
gli interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;  
gli interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo;
- per l'uso pascolivo:  
l'ammendamento, la razionalizzazione e la costruzione di stalle;
- per l'uso turistico:  
strutture ricettive e residenziali quali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalow, insediamenti agrituristici, ostelli;
- per l'uso tecnologico:  
gli impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali termiche, impianti di captazione;  
strade, ferrovie, porti e aeroporti.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o abiotiche;
- c) captazione e regimazione delle acque per la costituzione di stagni ed acquedotti per fini scientifici e didattici, nonché per facilitare ed attivare il

276

**RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI SERRANELLA**

deflusso di acque in ambienti eutrofizzati e degradati;  
d) recupero dei detritori ambientali secondo gli obiettivi e le modalità individuati negli articoli successivi;  
e) difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;  
f) realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche, scientifiche, o ricreative

Sono compatibili le seguenti attività:

- per l'uso agricolo:  
gli interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;  
gli interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, stadi interpoderali, impianti di elettrificazione);  
gli interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per l'uso forestale:  
gli interventi volti alla realizzazione di opera di bonifico e antincendio, forestale e riforestazione;  
gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;  
gli interventi volti al taglio colturale;  
impianto e ricostituzione di siepi, filari e nuclei di alberi ed arbusti con specie autoctone;
- per l'uso pascolivo:  
la razionalizzazione dell'uso di superfici a fociaggere;  
il miglioramento di prati, pascoli ed incolti attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;
- per l'uso turistico:  
percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;  
infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;  
strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;  
strutture scientifico-culturali  
orti botanici;
- per l'uso tecnologico:  
elettrodotti, metanodotti, acquedotti, traieci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

277

## 8. Aspetti socio-economici

Al punto 29 della nota DVA prot. 22746 del 4.10.2017 il Ministero ha richiesto di approfondire “*le valutazioni relative alla congruità del progetto con le esigenze ed aspettative socio economiche del territorio*”.

Il Proponente prospetta ottimistiche previsioni di sviluppo: sarebbe tuttavia opportuno avallare il quadro economico degli impatti positivi relativi allo sviluppo del giacimento di Colle Santo con un business plan che illustri un quadro finanziario che permetta di comprendere le assumption fatte alla base della proiezione. Oltretutto appare necessario delineare le prospettive produttive e di accesso al mercato che permettano di valutare l'effettiva efficienza ed efficacia dell'investimento stesso, necessarie alla valenza del mero effetto macroeconomico del moltiplicatore keynesiano.

Nel contempo appare del tutto opinabile la rappresentazione sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Risulta necessario avallare le affermazioni inerenti la creazione di circa 253 posti di lavoro con una rappresentazione più chiara del piano assunzionale nell'arco del progetto e contestualizzata nel ciclo produttivo per fasi di costruzione e di produzione, nonché chiarire in quale modo e in quale quota parte la creazione di posti di lavoro impatterebbe sull'impiego del gettito e sull'indotto.





Ad ogni modo il Proponente non ha tenuto in considerazione delle “esigenze” del territorio. Per il territorio infatti (e lo dimostrano le numerose osservazioni pervenute) il progetto non è un’esigenza, quanto piuttosto un’imposizione, che potrebbe addirittura danneggiare l’attuale contesto economico, basato anche sul turismo. Né tale ultimo aspetto è stato esaminato dal Proponente: quanti posti di lavoro si perderanno per il “calo” di turisti nell’area? Quante attività ricettive chiuderanno?

Sul punto, appare anche necessario un richiamo alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tale direttiva ha stabilito che gli impatti sulla “popolazione e salute umana” sono addirittura prioritari rispetto a quelli più squisitamente ambientali.

Il D.Lgs 104/2017 ha recepito nell’ordinamento italiano la suddetta direttiva 2014: tale decreto, sebbene non applicabile al progetto in oggetto quanto alle procedure, sicuramente non può essere disatteso per quel che attiene i “principi” di derivazione comunitaria.

Né il Ministero, seppur richiesto dalla Regione Abruzzo con la più volte citata DGR n. 554/2016, ha ritenuto di svolgere un’inchiesta pubblica al fine di “ascoltare” la popolazione e raccogliere le sue aspettative di sviluppo del territorio, aspettative di sviluppo non certo legate ad una manciata di pozzi di gas!

## 9. Valutazione dei Rischi


Per quanto concerne le valutazioni proposte nelle integrazioni (cfr. integrazioni nn. 5 e 6), queste sono svolte secondo le metodologie tipiche delle analisi dei rischi, che consentono di caratterizzare gli eventi incidentali in termini di probabilità e di conseguenze. Per quanto concerne il primo aspetto, ferma restando la correttezza della logica adottata, si è rilevato che le valutazioni sulla affidabilità delle apparecchiature sono state effettuate assumendo i ratei di guasto riportati nella API 581:2000, norma tecnica ad oggi superata.

Si rende perciò necessario fare riferimento alle fonti più recenti tra quelle disponibili e considerate affidabili. Le valutazioni sulle conseguenze degli eventi incidentali (i.e. magnitudo), anch’esse svolte secondo metodi tipici, si possono considerare credibili. In merito alle condotte, che come asserito dall’azienda saranno poste in opera nel rispetto del D.M. 17/4/2008, si deve considerare che su un piano generale il rispetto di una norma o regola tecnica verticali soddisfa i requisiti di sicurezza dal momento che l’analisi di sicurezza si ritiene effettuata a monte da parte del legislatore.

Si ritiene poi di dover emendare le proposizioni di carattere divulgativo in merito al significato “in termini pratici” delle frequenze di accadimento degli incidenti. Se si vuole favorire infatti una migliore percezione dei livelli di rischio da parte di non addetti ai lavori, affermazioni come quelle riportate a pag. 18 “*una probabilità di  $9 \cdot 10^{-5}$  (una volta ogni 11.000 anni circa)*” devono essere evitate perché possono essere fuorvianti. Il tema del rischio è infatti affrontato in termini probabilistici, ragion per cui la volgarizzazione di assunti di carattere tecnico quali “*una probabilità di  $9 \cdot 10^{-5}$* ” deve invece evidenziare che l’evento in questione accade con certezza in un arco temporale di circa 11.000 anni e il momento dell’accadimento può essere “ora” o “tra undicimila anni” con la medesima probabilità. Solo in questo modo è possibile trasferire correttamente la consapevolezza su uno degli elementi chiave per una corretta percezione del rischio.

In conclusione, l’attività, pur non essendo assoggettata agli adempimenti di cui al D. Lgs. 105/15, determina l’insorgenza di nuovi ed importanti rischi legati a fuoriuscite e incendio di metano nonché al rilascio e di gas tossici nell’area della Centrale di trattamento, come peraltro valutato dalla stessa azienda. L’area della Centrale è prossima ad altre attività produttive che sarebbero interessate dagli eventi incidentali.

Pur nella considerazione della necessità di riferirsi a dati affidabilistici presi dalle fonti ad oggi ritenute attuali, è evidente che gli eventi considerati rientrano nel campo della “credibilità” come usualmente intesa nell’ambito delle valutazioni istruttorie per le aziende a rischio di incidente rilevante (probabilità di accadimento dell’evento incidentale superiore a  $10^{-6}$  occ./anno). Ciò detto, la scelta se accettare o meno che sul territorio gravi quella specifica tipologia di rischio, rappresentata da probabilità di accadimento degli eventi (sebbene da riconfermare sulla base di dati affidabilistici più recenti, come detto in precedenza) e magnitudo degli eventi medesimi, è una scelta di gestione del territorio che può essere effettuata esclusivamente dall’autorità competente come espressione della potestà amministrativa.



Inoltre in risposta all’osservazione presentata dal Ministero circa “*tutti i possibili e prevedibili incidenti*” con particolare effetto sulle persone e sulle cose, il Proponente, nel formulare le integrazioni datate 20.11.2017, pone l’accento soltanto sugli scenari di incendio (getti e pozze incendiate) che presentano impatti maggiormente rilevanti.

Pur non volendo entrare con dettaglio sui dati di riferimento utilizzati, le assunzioni alla base dei calcoli e gli studi eseguiti, si porta a conoscenza che incidenti che interessano i metanodotti avvengono con una frequenza piuttosto alta rispetto all’accadimento dei soli eventi analizzati nella documentazione presentata. Per completezza si riportano alcuni accadimenti degli ultimi 15 anni in Italia:

- 15.01.2004: esplosione gasdotto Snam - frana - Montecilfone (CB);
- 11.02.2010: esplosione condotta gas – smottamento di terreno – Tarsia (CS);
- 18.01.2012: esplosione metanodotto – durante i lavori di manutenzione - Tresana (MS);
- 20.07.2013: esplosione metanodotto - movimento franoso - Sciara (PA);
- 10.12.2014: incendio in centrale Snam – guasto impianto di riscaldamento del metano – Ravenna (RA);
- 6.03.2015: esplosione condotta gas – smottamento e condizioni meteo non favorevoli – Mutignano, frazione di Pineto (TE);
- 9.05.2015: esplosione metanodotto Snam – cedimento della condotta – Roncade (TV);
- 20.11.2015: esplosione condotta – cedimento strutturale condotta - Alta Val Marecchia.

Da quanto sopra si evince che gli incidenti che interessano tali strutture (metanodotti) appaiono più ricorrenti di quanto calcolato dal Proponente (1 evento ogni 5/11 mila anni) e le cause sono molto spesso associabili ad eventi naturali che non possono essere trascurati.

La rilevazione degli incidenti effettivamente accaduti indurrebbe ad utilizzare altre valutazioni probabilistiche o comunque ad invocare ancora “il principio di precauzione”, vista l’aleatorietà degli studi.

## 10. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale (D.G.R. 764/16)

Il Proponente nel documento “Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell’ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo” del giugno 2017 ha esaminato le interferenze delle opere con i siti a rischio potenziale censiti nell’anagrafe regionale di cui alla D.G.R. 764/16. Lo stesso evidenzia che le opere “non interferiscono con alcuno dei siti rappresentati”.

**Occorre effettuare analogo confronto con la D.G.R. 777/10 in riferimento all’interferenza con i siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti.**

In caso di interferenze con aree degradate di cui sopra o anche non censite dovranno essere individuate soluzioni alternative al tracciato e attivare le procedure previste dalla normativa vigente per evidenziare eventuali fenomeni di contaminazione e per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

## 11. Qualità dell’aria per le emissioni generate dall’impianto

Si ribadisce che il Proponente intende installare un “inceneritore di rifiuti”. Si richiama in proposito il documento “Progetto Colle Santo – Impianto di trattamento gas zona industriale Atessa – Relazione generale di progetto” del 14/4/2016, nel quale (cfr. pag. 7) si rileva che “*La normativa di riferimento per quanto concerne le emissioni in atmosfera è il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV- Titolo 3-bis*”. Va rilevato altresì che in altri documenti l’azienda sostiene che i riferimenti per le emissioni in atmosfera non siano quelli testé richiamati; ciò però contrasta con i processi svolti, che per materie impiegate e parametri che li caratterizzano (si pensi ai tempi di permanenza di 2 s in camera di combustione o alle temperature in camera di combustione) appaiono proprio quelli tipici degli impianti di incenerimento.

Per questo si ritiene ancora oggi che il QRE non è completo e che mancano le valutazioni in merito alle ricadute di inquinanti quali diossine, IPA, PCB-DL e metalli. Ciò è tanto più rilevante se si considera che l’insediamento in questione si colloca in un territorio che già vede presenza di inceneritori. Ciò introduce quindi un’ulteriore necessità, ovvero quella di valutare l’effetto cumulo con le altre attività produttive presenti.





Per quanto concerne le valutazioni in merito alle ricadute di altri inquinanti, si premette innanzitutto che sul piano strettamente metodologico il processo di valutazione che il Proponente asserisce di aver seguito è accettabile.

Nel merito, e fatte comunque salve le carenze richiamate sopra, le affermazioni circa la non rilevanza delle ricadute degli inquinanti generati dalla centrale non sono adeguatamente supportate.

Innanzitutto si ritiene non accettabile, come riportato nel documento “Analisi di qualità dell’aria durante la fase di esercizio nella centrale di trattamento – maggio 2016” affermare che “...dal confronto delle emissioni con alcune attività già presenti in zona, si evince che il quadro emissivo della Centrale di Trattamento risulta al di sotto di quelli già presenti.”, in quanto l’affermazione è del tutto generica.

Non è poi sufficiente affermare, anche in questo caso in modo generico, che l’impatto degli inquinanti da centrale si attesta al 5% o 2% delle concentrazioni già presenti. Ogni assunzione e valutazione di impatto deve essere infatti posta su una valutazione nota dello stato di qualità (in questo caso dell’aria). E, benché si sia già in passato rilevato che tali valutazioni mancano, ad oggi continua a mancare una valutazione ante operam che sia basata su una campagna di monitoraggio adeguata o anche sullo stato di qualità dell’aria definito dalla Regione Abruzzo nella DGR 1030/2015 che, ad oggi, costituisce il più recente documento ufficiale in cui si riportano la zonizzazione e la classificazione del territorio regionale in base agli inquinanti.

Si ritiene invece accettabile l’affermazione che laddove sia trascurabile la pressione emissiva per quantitativi (es. polveri da centrale, SOV da centrale) possa ritenersi parimenti trascurabile l’impatto.

## **12. Valutazione del Piano di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art 24, comma 3 del DPR 120/17**

Nell’ambito della realizzazione delle fasi sopra descritte, il Proponente ha redatto il piano preliminare di riutilizzo in sito ai sensi della art. 24 del DPR 120.2017.

Nel documento in esame, viene dichiarato che tutto il materiale escavato verrà riutilizzato nello stesso sito e che gli eventuali surplus di materiale saranno gestiti nell’ambito della disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.LGS 152.06 e smii. e pertanto qualificate giuridicamente come rifiuti.

In relazione a tale Piano preliminare di utilizzo redatto dal Proponente si ritiene di osservare quanto segue:

- il progetto esecutivo redatto sulla base della caratterizzazione dei materiali dovrà essere corredato da idoneo allegato cartografico con ubicazione delle indagini eseguite, quali sondaggi, trincee ed eventuali piezometri, distinti mediante diversa campitura;
- deve essere previsto l’allestimento di un piezometro a valle idrogeologica nei punti di attraversamento in modalità TOC dei tratti fluviali, che interessano il F Sangro ed i Torrenti Pianello, Appello, Fornello;
- è necessario concordare con il distretto ARTA di Chieti territorialmente competente preliminarmente all’inizio dei lavori la lista dei parametri da ricercare nei terreni ed eventualmente nelle acque sotterranee;
- in caso di materiale di riporto, questi dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente nonché della nota n. 15786 del 10.11.2017 del MATTM.
- durante la fase dei lavori, dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo con particolare attenzione alle aree interessate dagli stessi lavori e dai depositi temporanei, le quali dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare qualsiasi contatto con il suolo nonché impedire infiltrazione nel sottosuolo.
- In caso di interferenza con le acque sotterranee dovranno essere sottoposte a caratterizzazione chimica anche queste ultime.

Restano fatti salvi tutti i dovuti adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06

## **13. Valutazione Impatto Acustico**

Nella documentazione non si rilevano informazioni in merito a quanto richiesto da ARTA per il CCR del 22.08.2016.

Unica informazione si trova a pag. 47 delle “Integrazioni richieste con nota DVA prot. 22746 del 4/10/2017 Novembre” che si riporta di seguito.





## 14. Conclusioni

Al di là delle carenze progettuali, resta evidente che gli studi prodotti non sono stati in grado di escludere impatti negativi e rilevanti sul contesto ambientale interessato dall'intervento proposto.  
Si ritiene, pertanto, di dover confermare il parere negativo già espresso con il precedente giudizio.

### Referenti della Direzione

Dirigente

Ing. Domenico Longhi

Con la collaborazione del  
Gruppo istruttorio del Servizio  
Valutazioni Ambientali

